

DCCXIII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 3 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LEONE**

INDI

DEL PRESIDENTE **GRONCHI**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente	29119
Congedi	29107
Disegni di legge:	
(<i>Annunzio di presentazione e di trasmissione dal Senato</i>)	29107
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità. (Difesa civile). (1593)	29108
PRESIDENTE	29108
DE MARTINO FRANCESCO	29108
LUCIFREDI	29108
PAOLUCCI	29108
AMADEI	29109
CORONA ACHILLE	29111, 29113
CAPALOZZA	29111
SANSONE	29113, 29116, 29118, 29119
SAMPIETRO UMBERTO, Relatore per la maggioranza	29113, 29115, 29118
SCELBA, Ministro dell'interno	29113, 29115, 29118, 29119
SCIAUDONE	29114, 29117
RUSSO PEREZ	29115
Proposte di legge (Annunzio)	29108
Convocazione di Commissioni (Rinvio)	29119
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	29119
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	29108
Sostituzione di commissari	29119
Votazione segreta	29116

La seduta comincia alle 17.

GIOLITTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 28 giugno 1951.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Borsellino, Caiati, Helfer, Pastore e Riva.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di presentazione e di trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 » (*Approvato da quel Consiglio*) (2064).

Il Ministro del tesoro ha poi presentato i disegni di legge:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento). » (2066);

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed al bilancio dell'Amministrazione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quinto provvedimento) » (2067);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1943-44 » (2068).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate a questa Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dai deputati Tremelloni, Bennani, Saragat, Matteotti Carlo, Rossi Paolo, Mondolfo, Vigorelli, Fietta, Cornia, Zagari, Zanfagnini, Giavi, Salerno, Bianchi Bianca e Calosso:

« Per una relazione annua al Parlamento sull'occupazione e la disoccupazione » (2063);

dal deputato Ferrandi:

« Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari » (2065).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le due proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute a questa Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulla difesa civile.

Continuiamo nello svolgimento degli emendamenti all'articolo 4, il quale è del seguente tenore:

« Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti agli articoli 2 e 3, può essere disposta la requisizione di beni e di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi.

« La requisizione dei beni può essere ordinata per grave e urgente necessità pubblica; la requisizione delle prestazioni personali

per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del paese, riconosciuto con deliberazione del Consiglio dei ministri.

« Le requisizioni di prestazioni personali in caso di riconosciuto pericolo per la sicurezza del paese, sono ordinate dal ministro per l'interno, eventualmente di concerto con gli altri ministri interessati.

« Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per quanto concerne la requisizione dei beni e delle prestazioni personali, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità, le norme del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste ».

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO FRANCESCO. Desidererei pregarla, signor Presidente, di voler sospendere la seduta per alcuni minuti, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo su un nuovo testo dell'articolo 4 che si starebbe elaborando.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo su questo rinvio ?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la seduta è sospesa per un quarto d'ora.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,40).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolucci, Corona Achille, Amadei, Mancini e Ducci hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma; subordinatamente, di aggiungere il seguente comma:

« L'articolo 41 delle norme accluse al suddetto regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è soppresso ».

L'onorevole Paolucci ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PAOLUCCI. Con il mio primo emendamento propongo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4. Domando al ministro e ai colleghi della maggioranza: vi siete resi conto della portata e della gravità dell'applicazione delle sanzioni penali previste nel decreto 18 agosto 1940 ? Avete letto le disposizioni di quella specie di codice contenente tutte le sanzioni penali per i trasgressori delle norme rigorose dettate nel malfamato decreto che volete applicare ? Le sanzioni penali previste nel decreto in oggetto sono di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

una severità impressionante. L'omessa custodia di cose requisite è punita con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire mille. L'omissione della denuncia oppure la presentazione di una denuncia inesatta comporta la pena dell'arresto fino a sei mesi oltre alla pena pecuniaria. L'inadempimento dell'ordine di precettazione o di requisizione comporta a sua volta anche pene allarmanti nella loro gravità, perché niente di meno si punisce il trasgressore con la reclusione fino a un anno, oltre alla pena pecuniaria che è elevatissima. L'alterazione dello stato di immobile o dell'azienda requisiti è punita con una pena che prevede un anno di reclusione. L'alterazione di documenti o di notizie è pure punita con la pena di un anno di reclusione. La sottrazione o il danneggiamento di cose requisite è punita con le penalità previste dall'articolo 334 del codice penale che per la prima ipotesi del reato, quando è commesso dal custode per favorire il proprietario delle cose comporta la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. Nella seconda ipotesi, cioè del reato commesso dal proprietario custode, la pena va da tre mesi a due anni di reclusione. Nella terza ipotesi, quella cioè del reato commesso dal proprietario non custode, la pena va fino a un anno di reclusione.

Ma dovrebbe anche preoccuparvi, e non poco, la disposizione che segue, quella cioè che persegue e punisce colui che si rende colpevole del reato di rifiuto di dare le indicazioni in merito alle precettazioni e alle requisizioni, cioè colui che si rende colpevole del reato di rifiuto di fare il delatore. La penalità è dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda a lire 3.000. Se, poi, il presunto reo dà informazioni mendaci, la pena è raddoppiata, e se è pubblico ufficiale la pena è ancora aumentata, fino al doppio. Quello che dovrebbe anche sbigottirvi, e non poco, è la competenza speciale, per la cognizione di simili reati, dei tribunali militari. Non vi accorgete che, approvando questa disposizione, venite a calpestare un'altra norma fondamentale della Costituzione, cioè quella contenuta nell'articolo 25, la quale norma stabilisce che « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge ? ».

E violate anche l'articolo 102, che impone che la funzione giurisdizionale sia esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, e vieta la istituzione di giudici straordinari e speciali.

Ora, nella fattispecie, voi attribuite per questi reati, sia pure per il tempo di guerra, la cognizione di essi ai tribunali militari. Voi

venite a creare delle vere e proprie giurisdizioni speciali. Voi venite a ridar vita al malfamato tribunale speciale fascista. Di questo dovete preoccuparvi! Rileggete queste disposizioni. Fra gli onorevoli colleghi della maggioranza vi sono degli avvocati: essi si renderanno indubbiamente conto della gravità di queste sanzioni e dell'altra patente violazione della Costituzione per ciò che riguarda la creazione di tribunali speciali: tribunali militari, ma — ripeto — in veste di tribunali speciali!

Quindi, mi pare che voi possiate e dobbiate accogliere questa prima parte del mio emendamento con sicura coscienza.

La seconda parte del mio emendamento mira alla soppressione dell'articolo 41 del decreto 18 agosto 1940. Questo articolo 41 dice testualmente che l'ordine di requisizione può essere diretto a singole persone o a determinate categorie di persone, e in questo secondo caso può essere reso noto con pubblico manifesto.

Non voglio attardarmi nell'illustrazione della seconda parte di questo mio emendamento, perché dell'articolo 41 si va discutendo da parecchio tempo. Specie da questi banchi, sono state sollevate numerose, inconfutabili obiezioni sul disposto di questo articolo. Dirò solo che, come ognuno vede, l'articolo 41 non fa che sopprimere il diritto di sciopero riconosciuto dalla Costituzione. Orbene io vi dico che, finché questo diritto di sciopero non viene regolamentato con apposite leggi, voi dovete mantenerlo in vita. È ovvio che, ove l'articolo 41 venisse malauguratamente approvato, lo stesso diritto verrebbe senz'altro calpestato, e si concreterebbe così un'altra grave violazione della Costituzione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mancini, Corona Achille, Ducci e Amadei hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma; subordinatamente, di aggiungere il seguente comma:

« L'articolo 26 delle norme accluse al suddetto regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, è soppresso ».

AMADEI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Con questi emendamenti si mira in tesi a chiedere la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4 e, in ipotesi, a chiedere la soppressione dell'articolo 26 delle norme accluse al regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Ho poco da aggiungere agli argomenti così bene espressi dai colleghi di questo settore, nel corso della discussione generale, ar-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

gomenti con i quali si è dimostrato in maniera inconfutabile come non possano essere assolutamente richiamate in vita le norme di cui al decreto dell'agosto 1940.

A queste argomentazioni, che possono leggersi anche nella relazione di minoranza, aggiungerò soltanto come non sia possibile richiamare in vita le norme di questo decreto, in quanto esse sono indissolubilmente legate a quella che è la premessa, la fonte delle norme stesse, cioè l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415. Siccome è evidente che questa legge di guerra non potrà mai essere richiamata in vita né in tutto né in parte, ne deriva come conseguenza necessaria che anche quelle norme che dipendono esclusivamente dall'applicazione di quella legge di guerra non possono oggi riprendere vita con un miracolo post-elettorale dovuto alla prepotenza di una maggioranza. Ma a dimostrazione ulteriore che questo disegno di legge esecrabile sia nella sostanza che dal punto di vista della tecnica legislativa è stato presentato in modo affrettato, proprio sotto l'impulso di pressioni interne e conseguenti alla politica della paura, diciamo noi anche esterne, a dimostrazione di questo fatto, dicevo, basterebbe porre in rilievo come il presentatore del disegno di legge e la stessa Commissione non si siano preoccupati di esaminare come alcune disposizioni del richiamato decreto dell'agosto 1940 non abbiano oggi più ragione di essere in quanto sono state modificate con norme di legge successive. E come esempio citerò l'articolo 30 del decreto in esame, che è stato modificato da un decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580. È allora evidente che, poiché l'articolo 30 parla proprio di requisizioni, non ci si possa più a questo richiamare, ma invece all'articolo modificato dal decreto legislativo luogotenenziale emanato nel successivo settembre del 1945.

In linea di ipotesi i presentatori di questo emendamento chiedevano che fosse soppresso l'articolo 26 delle norme incluse nel regio decreto 18 agosto 1940. Non so se tutti i colleghi si sono preoccupati di esaminare questa norma.

Per coloro che non lo avessero fatto mi permetto di leggere questo articolo 26, il quale così recita: « Chiunque, per ragioni di ufficio o professionali di industria o di commercio, sia in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, deve dare le indicazioni richiestegli dalla autorità

secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti »

Questa norma è di una gravità eccezionale, e se è propria di un sistema a carattere di inquisizione dittatoriale, se è propria, consona a quello che è stato il sistema fascista, non è possibile oggi, se è vero che si vive in un sistema democratico, darle valore.

Con questa norma si legalizza lo spionaggio, si impone la delazione, si innalza un monumento alla forma più spregevole della umana vigliaccheria.

Mi rivolgo qui particolarmente ai colleghi che, come me, sono avvocati. Con questa norma si procede a una deroga del codice penale, il quale, se non erro, negli articoli 622 e 623 punisce proprio coloro che violano i segreti professionali e di ufficio; con questo articolo 26 si viene inoltre a derogare all'articolo 351 del codice di procedura penale, che esime gli avvocati dal testimoniare su fatti dei quali siano venuti a conoscenza per ragioni professionali, contemplando il diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale.

Così, con questa norma dell'articolo 26, non avrebbero più valore né vigore le norme del codice penale che comminano pene per chiunque violi il segreto d'ufficio o professionale, non avrebbero neppure più vigore le norme del codice di procedura penale che esentano fra gli altri l'avvocato dal testimoniare su fatti a cui prima accennavo e ci troveremmo davanti a questa glorificazione della delazione; dello spionaggio, che è veramente inconcepibile.

Onorevoli colleghi della maggioranza, voi, forti del vostro numero, potete fare quello che volete, anche il miracolo cui cennavo, e ridar vita ad un decreto che più non esiste nel novero delle disposizioni legislative vigenti: ma è pur tuttavia doveroso che esaminate la portata delle norme che state facendo rivivere. Una norma come quella dell'articolo 26 del decreto fascista del 1940 dovrebbe essere necessariamente e indiscutibilmente respinta da un Governo e da un Parlamento che si dicono democratici, a meno che la democrazia, ancora una volta, non suoni dalle vostre labbra come una bestemmia, come una presa in giro nei confronti di coloro che ancora credono nel vostro costume e nel vostro partito, che di democratico ha soltanto la denominazione. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Carpano Maglioli, Amadei, Corona Achille, Ducci e Merloni hanno proposto di sopprimere l'ul-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

timo comma; subordinatamente, di aggiungere il seguente comma:

«L'articolo 34 delle norme accluse al suddetto regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 viene soppresso».

CORONA ACHILLE. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Non ripeterò le ragioni per le quali in linea principale noi chiediamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 4. In via subordinata abbiamo proposto che venga per lo meno soppresso l'articolo 34 delle norme accluse al decreto del 1940.

Cosa dice questo articolo 34? Poiché immagino che parecchi colleghi della maggioranza non lo abbiano letto, ritengo opportuno darne lettura; esso dice: «hanno il potere di ordinare requisizioni le amministrazioni centrali dello Stato, previa intesa fra loro, provvedendovi a mezzo dei prefetti e degli organi da esse dipendenti, i quali, in tali casi, prenderanno accordi con i prefetti. In caso di urgente necessità, i prefetti possono ordinare di propria iniziativa requisizioni».

Io domando, a coloro che hanno stilato il progetto di legge ministeriale, come possano mettere d'accordo il decreto del 1940 con il terzo comma dell'articolo 4, il quale dice che «le requisizioni di prestazioni personali in caso di riconosciuto pericolo per la sicurezza del paese sono ordinate dal ministro dell'interno, eventualmente di concerto con gli altri ministri interessati».

Sembra, quindi, che il progetto ministeriale deferisca soltanto al ministro dell'interno la facoltà di stabilire requisizioni, lasciando a lui il giudizio se debba o no agire di concerto con gli altri ministri interessati. Senonché, richiamando in vita il decreto fascista del 1940, si estende in misura pressoché illimitata la possibilità di stabilire requisizioni, in quanto l'articolo 34 di esso ne concede la facoltà alle amministrazioni locali e, in caso di urgente necessità, addirittura ai prefetti.

È possibile dunque, per la coerenza stessa del vostro progetto di legge, che venga mantenuto in vita l'articolo 34 del decreto fascista? È questa la domanda che noi vi poniamo. Con l'articolo 4 voi rendete istituto di carattere normale in tempo di pace, subordinato soltanto alla deliberazione del Consiglio dei ministri (che riconosce il cosiddetto stato di pericolo per la sicurezza del paese), un istituto al quale lo stesso passato regime aveva riconosciuto, un carattere eccezionale e

una applicazione limitata al tempo di guerra; inoltre voi introducete norme che sono contraddittorie con quanto è stabilito nel paragrafo precedente, dando con ciò al paese un nuovo esempio di quella incertezza del diritto da cui non è certamente desiderabile che la nostra vita democratica tragga spunto per il consolidamento dei suoi istituti.

È per questo che noi chiediamo ancora una volta la soppressione, per la dignità stessa di questa legislatura, dell'ultimo comma dell'articolo 4; se poi lo si vuole assolutamente mantenere in vita, vengano per lo meno tolte dal decreto 18 agosto 1940 tutte quelle disposizioni che sono in contrasto con la democrazia del nostro paese.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Capalozza, tendente a sostituire l'ultimo comma dello stesso articolo 4 col seguente:

«Con successiva legge saranno stabilite le norme relative alla requisizione dei beni e delle prestazioni personali, nonché alla liquidazione ed al pagamento delle indennità».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di illustrarlo.

CAPALOZZA. Onorevoli colleghi, il mio emendamento tende a promettere un successivo provvedimento di legge per regolare la materia delle requisizioni personali o dei beni, nonché la materia della liquidazione delle indennità. Neppur io ho bisogno di ripetere gli argomenti che sono stati così ampiamente trattati in sede di discussione generale e che sono stati altresì sviluppati oggi dai colleghi che mi hanno preceduto. Devo dare atto, anzi, al collega Achille Corona di una osservazione molto opportuna e giusta: l'osservazione secondo cui l'ultimo comma dell'articolo 4 verrebbe ad aumentare l'incertezza del diritto, quella incertezza del diritto che è stata denunciata, se non erro, proprio l'anno scorso nel mese di giugno o di luglio, al congresso internazionale di giuristi che si è tenuto qui a Roma, nella relazione del professor Filippo Vassalli. Si è largamente discusso in questo congresso del problema della mancanza di tecnicismo delle leggi, della contraddittorietà delle norme, del confusionismo che produce in chi le norme stesse deve applicare. Ebbene, una disposizione di questo genere aumenterebbe, ingigantirebbe addirittura l'incertezza del diritto. Almeno si fosse detto che fino a quando non sarà diversamente disposto si applicano, «in quanto applicabili», le disposizioni sulla requisizione dei beni e le prestazioni personali, nonché la liquidazione del pagamento, ecc.!

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

Niente di tutto ciò, talché, richiamando puramente e semplicemente le disposizioni del decreto n. 1741 del 1940 — lo ripeto anch'io col collega Corona — si crea una norma che è in contrasto con le stesse disposizioni che fanno parte della presente legge e che poc'anzi voi avete votato.

Ma v'è un'altra osservazione alla quale devo richiamarmi, in pieno accordo con il collega Paolucci: un'osservazione che è stata fatta nella discussione del suo ordine del giorno dal collega Borioni, nella seduta del 12 giugno 1951.

Il collega Borioni ha giustamente fatto squillare un campanello di allarme per l'articolo 102 della Carta costituzionale. Voi avete dimenticato, infatti, che il decreto del 1940 introduce una giurisdizione speciale in materia di requisizioni. Ora, la giurisdizione speciale in materia di requisizioni, così come in qualsiasi altra materia, è vietata dall'articolo 102 della Carta costituzionale, laddove detta, nel secondo comma: « Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura ». Ed è ben noto, onorevoli colleghi, come si sia fatta eccezione soltanto per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti e per i tribunali militari in tempo di guerra.

Sulla materia dell'unicità della giurisdizione si è molto discettato dinanzi all'Assemblea Costituente, dinanzi alla quale hanno pure preso la parola illustri rappresentanti del partito della maggioranza.

Richiamerò la frase dell'onorevole professor Calamandrei: « Per definire quali siano i giudici ordinari e quali siano i giudici speciali occorre seguire un criterio empirico, chiamare cioè ordinari quelli regolati dalla legge sull'ordinamento giudiziario (Resoconto della II Sottocommissione, II Sezione, pagina 41) ».

Ma poiché a voi, forse, interesserà di più conoscere il pensiero degli uomini della democrazia cristiana, ecco l'onorevole professor Leone, che ebbe a pronunciare (pag. 2333 degli Atti dell'Assemblea Costituente) le seguenti preziose parole: « Il primo e secondo comma esprimono l'orientamento dell'Assemblea, che si è avuto sia in sede di Commissione, sia soprattutto in sede di discussione pubblica: cioè affermare il principio dell'unità sia in materia civile che penale e quindi il divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali,

fatta eccezione per il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, richiamando nel grande tronco della giustizia ordinaria tutte quelle giurisdizioni speciali attualmente esistenti, che saranno configurate come sezioni specializzate » (è noto che in prosieguo della discussione si introdusse anche l'eccezione per i tribunali militari in tempo di guerra).

Il professor Leone, come risulta dagli Atti della Commissione per la Costituzione, volume II, pagine 210 e seguenti, ha sviluppato ancora questo concetto. Io non vi leggo le sue parole, ma le rimando alla vostra attenzione, come rimando alla vostra attenzione quelle, conformi, di altri costituenti del gruppo democratico. Lo stesso onorevole Ruini (Atti dell'Assemblea Costituente, pagina 337) ha, del resto, riassumendo la discussione, avvertito: « Nella proposta originaria si ammetteva l'istituzione di giurisdizioni speciali, tranne in materia penale. Abbiamo riconosciuto che è inopportuno e pericoloso ed abbiamo accettato ad una idea venuta fuori da più parti in questa Assemblea: che giudici speciali non debbono esservene mai. Né giudici speciali, né giudici straordinari: due concetti che non possono coincidere, perché vi possono essere giudici speciali ordinari. Noi escludiamo gli uni e gli altri ».

Ed allora, ditemi voi come è possibile conciliare siffatte solenni affermazioni col vostro testo dell'ultimo comma dell'articolo 4! Io prescindendo da tutte le altre considerazioni; prescindendo dal fatto che la legge del 1940 era una legge eccezionale, di tipo fascista e che pertanto è stata abrogata dalla Costituzione, dal fatto che era una legge eccezionale di guerra e che pertanto è scaduta con lo scadere del termine per cui doveva essere valida, cioè il periodo della guerra; prescindendo da queste considerazioni, e da questi fatti, e vi chiedo: come fate a richiamare puramente e semplicemente in vigore una legge che prevede giurisdizioni speciali, quando l'articolo 102 della Costituzione vieta che giurisdizioni speciali siano istituite?

Questi argomenti, e gli altri che, già sviluppati dai colleghi, faccio miei, costituiscono i validi motivi che mi fanno insistere fiducioso nell'accoglimento dell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sansone, Carpano Maglioli e Amadei hanno proposto, all'ultimo comma, dopo la parola: « indennità » di aggiungere le parole: « debitamente maggiorate ed adeguate al valore attuale della moneta ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

SANSONE. Onorevoli colleghi, il mio emendamento è subordinato all'approvazione o meno dell'ultimo comma dell'articolo 4.

Io mi sono preoccupato, in via subordinata, delle indennità che spetterebbero a coloro i quali avessero a subire la requisizione dei beni o l'imposizione di prestazioni personali.

È esatto che il decreto del 1940 non prevede alcun pagamento; però, se vogliamo fare una legge che abbia per lo meno una parvenza di sicurezza per i cittadini che debbano subire imposizioni di lavoro o requisizioni di beni, è anche necessario garantire a questi cittadini ch'essi non saranno pagati secondo le norme della legge del 1940, ma secondo l'attuale valore della moneta; per cui non si dia, per ipotesi, un compenso di 200 o di 300 o magari di 100 lire, ma si tenga conto del valore attuale dei beni.

Ritengo che questo mio emendamento subordinato possa essere accolto, qualora non vi sia una prevenzione assoluta contro le nostre proposte, in quanto esso poggia sull'innegabile fatto della svalutazione della moneta e tende a garantire, per lo meno nella parte economica, quei cittadini che dovessero, con imposizioni degne di altri metodi e di altri sistemi, vedersi privati nei beni e nella libertà personale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 4?

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, accettando integralmente o parzialmente alcuni emendamenti, propone la seguente nuova formulazione dell'articolo 4:

« Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti agli articoli 2 e 3, può essere disposta la requisizione di beni e la imposizione di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi.

« La requisizione dei beni può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica; la imposizione delle prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del Paese, riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio previa deliberazione del Consiglio dei Ministri: i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per l'interno di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati.

« Fino a quando non sarà diversamente disposto, si applicano, per quanto concerne la requisizione dei beni e delle prestazioni

personali, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità, le « norme per la disciplina delle requisizioni » approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste.

« Gli articoli 7 e 26 delle suddette norme sono abrogati. L'articolo 25 delle stesse non è applicabile in caso di sciopero il cui esercizio si svolga nell'ambito delle leggi ».

In sostanza, sarebbero accolti in tutto o in parte gli emendamenti Jervolino Angelo Raffaele, Amadei, Mancini e Ducci.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo nuovo testo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

FERRANDI. Quali articoli del decreto del 1940 risulterebbero abrogati?

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. Gli articoli 7 e 26, mentre l'articolo 25 si ritiene non applicabile in caso di sciopero che venga effettuato nell'ambito delle leggi.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Mi permetto di far notare che si tratta di un articolo al quale maggioranza e minoranza attribuiscono grande importanza. Ora noi ci troviamo di fronte a un nuovo testo della Commissione. Vorrei pregarla, onorevole Presidente, di rinviare a domani la discussione su questo nuovo testo e, dato che l'articolo 4 è intimamente legato all'articolo 6, chiedo che si rinvi anche la discussione dell'articolo 6, in modo che tutti i settori della Camera possano su di essi esprimere un meditato giudizio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Per il funzionamento degli uffici e dei servizi centrali e periferici della difesa civile il Ministero degli interni provvede:

a) con personale di ruolo e non di ruolo appartenente anche ad altre Amministrazioni dello Stato, comandato a prestare servizio alle sue dipendenze;

b) con eventuale personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato, assunto con contratto-tipo a tempo indeterminato, da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

« Il personale di cui alla lettera b) non può superare il limite massimo di mille unità

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

e può essere esonerato dal servizio in qualsiasi momento.

« I limiti numerici massimi del personale di ruolo e non di ruolo di cui alla lettera *a*) saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« L'onere relativo a tutte le competenze spettanti al personale suddetto è a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cessi e Merloni hanno proposto, al primo comma, alle parole « il Ministero dell'interno provvede », di sostituire le altre « i ministeri interessati nella difesa civile di cui all'articolo 2 provvedono ».

Questo emendamento è precluso dall'esito di precedenti votazioni.

L'onorevole Bruno ha proposto di sopprimere, al primo comma, l'alea *b*). Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Sciaudone ha proposto, al primo comma, alea *b*), dopo la parola « tesoro », di aggiungere « con precedenza per i pensionati statali e per il personale in quiescenza o in ausiliaria proveniente dalle forze armate ».

Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SCIAUDONE. Confesso che ignoro le argomentazioni con le quali, in sede di Commissione, è stato così radicalmente variato il testo dell'alea *b*) dell'articolo 5. E confesso che ho provato tale doloroso stupore, nel leggere il testo proposto dalla Commissione e nel rilevare come in esso sia stato cancellato ogni esplicito riferimento ai pensionati statali, che non ho voluto andare a indagare sui motivi e sulle argomentazioni della Commissione; le quali argomentazioni certamente saranno state copiose, indubbiamente abili, tuttavia esse non possono cancellare la realtà dinanzi alla quale noi ci troviamo e alla quale si riferisce il mio emendamento. Sta di fatto che era la prima volta che il Governo, per giunta di sua iniziativa, e cioè senza cedere a imposizioni di sorta, si ricordava dei pensionati statali, si ricordava di questa benemerita categoria; e sta di fatto che questo onesto proposito del Governo è stato ora dalla Commissione decisamente frustrato.

Non era certamente gran che, in quanto il vecchio testo, il testo cioè proposto dal Governo, prevedeva in tutto un assorbimento, tra pensionati statali e personale estraneo alle amministrazioni statali, che raggiungeva appena le mille unità.

Ma, anche a voler prescindere da quella che sarà indubbiamente la necessità di ampliare questo limite in relazione ai compiti assegnati alla direzione generale per la difesa civile, quello del Governo era tuttavia un gesto di comprensione verso la categoria dei pensionati statali, era un gesto di considerazione verso questi fedeli servitori dello Stato, la maggior parte dei quali, onorevoli colleghi, malgrado i nostri stentati aumenti, versano in condizioni di estrema indigenza. Ed era anche un po' un riparare alla drasticità, alla durezza con cui qualche settimana fa qui alla Camera il ministro del tesoro, per bocca del suo sottosegretario di Stato, ha voluto negare ai pensionati dello Stato il sorso d'acqua rappresentato dagli arretrati legittimamente spettanti. Chè anzi leggendo i due testi, quello proposto dal Governo e l'altro proposto dalla Commissione, balza evidente a tale proposito un notevole manifesto dissenso sul piano finanziario, in quanto, eliminando dall'alea *b*) dell'articolo 5 i pensionati statali, ai quali sarebbe stato possibile assegnare un trattamento economico integrativo soltanto dei loro emolumenti di pensione, si è provocato un notevole aggravio di spesa per lo Stato: per cui quello stesso Stato, che qui alla Camera per bocca del ministro del tesoro si è intestardito a negare maggiori aumenti ai pensionati statali al fine di realizzare economie, è ora diventato a un tratto, ad opera della Commissione, prodigo e spendaccione.

Orbene, onorevoli colleghi, io non voglio qui indagare sui motivi per cui la I Commissione abbia voluto così sensibilmente modificare l'alea *b*) dell'articolo 5: né sui motivi denunciati (quelli che cioè sono apparsi nella discussione), né su quelli che dalla discussione non sono apparsi, quelli cioè sottaciuti, e che certamente saranno stati determinanti. Io ritengo, piuttosto, che tutti i motivi addotti dalla Commissione per giustificare questa variante all'alea *b*) dell'articolo in esame, siano tutti ugualmente da rigettarsi.

Ed è perciò che io ho presentato questo emendamento, il quale si propone non soltanto di ritornare al testo ministeriale, ma di porre per i pensionati statali addirittura un diritto di precedenza nelle assunzioni previste dall'alea *b*) dell'articolo 5, e di affiancare ai pensionati dello Stato la categoria altrettanto

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

nobile e benemerita del personale in quiescenza o in ausiliaria proveniente dalle forze armate.

Sia per l'una che per l'altra categoria la precedenza nelle assunzioni costituisce a parer mio un innegabile diritto. Costituisce un innegabile diritto per i pensionati dello Stato, data l'impossibilità in cui si trova oggi lo Stato di dare ai suoi fedelissimi servitori un trattamento economico adeguato alla durezza dei tempi, un trattamento cioè che sia almeno una modesta pensione alimentare; e costituisce un diritto per il personale in quiescenza o in ausiliaria proveniente dalle forze armate per i precisi impegni che il Governò si è assunti allorché si è sbracciato in promesse, all'atto dello sfollamento dei quadri, di sistemare questo personale in altri settori della pubblica amministrazione: impegni mai finora mantenuti, e che questa legge vi dà ora, signori del Governo, propizia occasione di assolvere onorevolmente.

Quanto alla concreta possibilità di utilizzare i pensionati statali, in specie nei compiti di cui all'articolo 5, io non penso che possano manifestarsi dei dubbi e delle perplessità al riguardo; penso, anzi, che ogni dubbio sia assolutamente infondato. Pensarla in modo diverso vorrebbe dire avere sui pensionati una impressione irrealistica, l'impressione deformata che di essi danno i giornali umoristici; vorrebbe dire dimenticare che fra essi sono molti coloro che non solo non sono in età avanzata, ma hanno ancora sufficienza di vigore fisico ed intellettuale per assolvere i compiti previsti dall'articolo 5; e vorrebbe dire soprattutto ignorare l'aspetto più doloroso del problema dei pensionati, cioè l'impossibilità in cui molti di essi si trovano, pur avendo sufficienza di vigore fisico e intellettuale, di procacciarsi del lavoro, che alla disoccupazione nel campo intellettuale, alla disoccupazione nel campo delle libere professioni nessuno pensa oggi in Italia; infatti, se anche volessero prestarsi a lavorare come braccianti, come manovali, come terrazzieri, pur di poter procurare un uovo a un loro bimbo gracile o una medicina alla loro vecchietta, essi, i pensionati statali, si troverebbero certamente bloccati e respinti dagli uffici di collocamento, si troverebbero certamente beffati e derisi dagli imprenditori e dai datori di lavoro.

Ed ora che questa legge vi dà la possibilità di fare qualche cosa di concreto per i pensionati dello Stato, vi dà la possibilità di sottrarre centinaia e centinaia di famiglie di pensionati alla miseria e all'indigenza, voi, onorevoli colleghi, non potete non cogliere questa occasione, se non volete che a colpa

vostra e a segno dei tempi assurga il triste episodio di un ammiraglio italiano ridotto a far da portiere in uno stabile di Roma.

Il mio emendamento in sostanza si riporta al testo governativo e lo amplia: mi onoro di raccomandarlo fervidamente all'attenzione dell'onorevole ministro, nonché al suffragio della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Perez ha proposto di aggiungere il comma seguente:

« Il servizio prestato nella organizzazione per la difesa civile di cui alla presente legge, verrà considerato a tutti gli effetti come servizio militare ».

RUSSO PEREZ. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti Bruno e Sciaudone?

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non accetta l'emendamento Bruno; e neppure può accettare quello Sciaudone: si farà però interprete presso il Governo affinché tenga conto delle argomentazioni esposte dall'onorevole proponente, che per la maggior parte possono essere ritenute esatte, sì che possa essere data la precedenza ai pensionati dello Stato. La Commissione prospetta dunque l'opportunità che l'emendamento Sciaudone sia accettato dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non accetto l'emendamento Bruno.

Per quel che concerne l'emendamento Sciaudone, dichiaro di accettarlo come raccomandazione, assicurando che cercherò di trarne il massimo conto possibile nell'applicazione della legge; ma non di più: poiché i pensionati sarebbero praticamente in grado, con questa norma, di ricoprire tutti gli scarsi posti disponibili, noi riserveremmo esclusivamente ai pensionati il servizio della difesa civile; togliendoci la possibilità di collocare eventualmente in questi posti reduci e combattenti, i quali sono nel pieno vigore delle loro energie e non hanno neppure il *minimum* della pensione che hanno i pensionati dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 5 sino all'alinea a) incluso:

« Per la formazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi della difesa civile, il Ministero dell'interno provvede:

a) con personale di ruolo e non di ruolo appartenente anche ad altre Amministra-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

zioni dello Stato, che è comandato a prestarvi servizio ».

(È approvata).

Voteremo ora sull'emendamento Bruno, soppressivo dell'alinea *b*), non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

SANSONE. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bruno, soppressivo dell'alinea *b*) dell'articolo 5, con l'intesa che, se sarà respinto, l'alinea *b*) si intenderà approvato:

« *b*) con eventuale personale estraneo alle amministrazioni dello Stato, assunto con contratto-tipo a tempo indeterminato, da approvarsi con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro per il tesoro ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	170
Voti contrari	204

(La Camera non approva).

Si intende così approvato l'alinea *b*) dell'articolo 5.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambroico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazzoli — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti —

Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Calandrone — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Carratelli — Casoni — Castellarin — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cerabona — Cerreti — Cessi — Chiaramello — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Colasanto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Di Donato — Di Leo — Di Mauro — Donatini — Ducci — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Fanelli — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Pietta — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gennai Toniotti Eri-ria — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Gianini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lizguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lom-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

bardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marconi — Marengi — Martino Edoardo — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Minella Angiola — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montanari — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mürdaca.

Nasi — Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Paolucci — Parente — Pavan — Perrotti — Pessi — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Puccetti — Pugliese. Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Saggin — Saija — Sallis — Sala — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Simonini — Smith — Sodano — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Vetrone — Viale — Viola — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Borsellino.

Caiati — Capi — Cara — Cecconi.

De Caro Gerardo.

Facchin.

Girolami — Gorini.

Helfer.

La Pira — Lettieri.

Mastino del Rio — Medi.

Palenzona — Pastore — Pertusio — Ponti.

Riva.

Sampietro Giovanni — Spiazzi.

Tosi — Truzzi.

Veronesi — Vigo.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Sciaudone, il suo emendamento è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Insiste per la votazione?

SCIAUDONE. Prendo atto delle assicurazioni dell'onorevole ministro e non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo agli ultimi tre commi dell'articolo 5:

« Il personale di cui alla lettera b) non può superare il limite massimo di mille unità e può essere esonerato dal servizio in qualsiasi momento.

« I limiti numerici massimi del personale di ruolo e non di ruolo di cui alla lettera a) saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

« L'onere relativo a tutte le competenze spettante al personale suddetto è a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 5-bis proposto dall'onorevole Longhena:

« Il ministro dell'interno ha la facoltà di coordinare le attività assistenziali che interessino la difesa civile, che a norma delle disposizioni in vigore siano di competenza delle amministrazioni civili dello Stato, degli enti pubblici nazionali o locali ».

Poiché l'onorevole Longhena non è presente, s'intende che lo abbia ritirato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Ferme restando le attribuzioni e l'attuale ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che adempie ai suoi compiti alle dipendenze della Direzione generale dei servizi per la difesa civile, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi suddetti saranno osservate le disposizioni emanate dal Ministro per l'interno ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sansone, Carpano Maglioli e Amadei hanno proposto di sostituire le parole « Ferme restando », con le altre: « Restano ferme »; e di sopprimere le parole da « per l'organizzazione », sino a « ministro per l'interno ».

L'onorevole Sansone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SANSONE. L'emendamento tende a mantenere l'attuale posizione giuridica dei vigili del fuoco. L'articolo 7 di questa stranissima legge che esaminiamo dice: « Ferme restando le attribuzioni, ecc., per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi suddetti saranno osservate le disposizioni emanate dal ministro per l'interno ».

Praticamente, i vigili del fuoco sono alle dipendenze della direzione generale dei servizi per la difesa civile; però, per la organizzazione e il funzionamento dei servizi, dovrebbero esservi delle disposizioni emanate dal ministro dell'interno.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. In caso di calamità.

SANSONE. Non è detto. I vigili del fuoco passerebbero alle dipendenze del ministro dell'interno, il quale avrebbe così a sua disposizione, oltre alla « celere », alla pubblica sicurezza, alla milizia speciale, anche i vigili del fuoco. Insomma si viene a fare un vero e proprio ministro per la difesa civile. Per cui vi sarebbe il ministro Pacciardi per ciò che riguarda l'esercito militare e il ministro Scelba per ciò che riguarda un esercito civile!

Ci sembra che la cosa sia abbastanza pericolosa e poco chiara. Noi proponiamo che restino ferme le attribuzioni e l'attuale ordinamento del corpo dei vigili del fuoco, che adempie ai suoi compiti alle dipendenze della direzione generale per la difesa civile. Quando noi poniamo i vigili del fuoco alle dipendenze della direzione generale per la difesa civile, è intuitivo che anche in caso di guerra, di calamità, di terremoti, ecc., essi seguiranno l'indirizzo generale che è in questa legge e non occorre dire che essi passano poi, per la organizzazione, alle dipendenze della

persona del ministro dell'interno; invece noi vogliamo evitare quell'eccesso già denunziato in questo progetto di legge da 15 giorni a questa parte.

Noi tendiamo unicamente, con il nostro emendamento, a limitare i poteri del ministro dell'interno; la direzione generale può sempre esercitare tutti i suoi poteri sui vigili del fuoco, i quali hanno fatto e faranno sempre il loro dovere.

Ci sembra anche che con l'articolo 7 si voglia limitare lo stato giuridico dei vigili del fuoco. Noi non riteniamo opportuno inserire in questo articolo 7 una norma, quasi alla chetichella, che possa incrinare in qualche modo la posizione giuridica dei vigili del fuoco. Noi siamo qui proprio in difesa e in rappresentanza di questi lavoratori, i quali vedono nell'articolo 7 una menomazione dei loro diritti quesiti.

Per questi motivi chiediamo alla Camera di accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cessi e Merloni hanno proposto, alle parole « Direzione generale dei servizi per la difesa civile », di sostituire « Ufficio speciale di coordinamento dei servizi della difesa civile ».

Questo emendamento è precluso da precedenti votazioni.

Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Sansone?

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo non può accogliere l'emendamento Sansone, il quale dimentica che i vigili del fuoco sono già alle dipendenze del ministro dell'interno. Secondo la disposizione di questo articolo 7, le attribuzioni e l'attuale ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono fermi, il che significa che non si compie alcun attentato ai diritti acquisiti dal corpo stesso.

L'unica innovazione è questa: poiché il corpo dei vigili rappresenta il più importante nucleo per la difesa civile, è ovvio che esso passi alle dipendenze della direzione generale istituita con questa legge.

SANSONE. Io non comprendo, però, onorevole Scelba, perché vi sia, in questo articolo, una specificazione e una distinzione fra il ministro dell'interno e la direzione generale per la difesa civile. Perché non dire genericamente che pure i vigili del fuoco, in casi di pubblica calamità, passano alle dipendenze della direzione generale dei servizi per la difesa civile, anche se ovviamente si verrebbe ad intendere che il corpo stesso passa alle

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

dipendenze del ministro dell'interno? Questa specificazione o distinzione porta un elemento di confusione nella situazione del corpo, i cui elementi potrebbero vedervi una lesione dei diritti da essi acquisiti.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo insiste nella non accettazione dell'emendamento Sansone, assicurando il presentatore che nessuna lesione viene fatta con questo articolo ai diritti acquisiti dal corpo, e che è inteso che il corpo dei vigili del fuoco adempie ai suoi compiti alle dipendenze della direzione generale per la difesa civile. Questo e non altro vuole significare la disposizione dell'articolo 7. Dal momento, poi, che i vigili del fuoco si inseriscono in una nuova organizzazione, occorreranno, naturalmente, nuove disposizioni che ne regolino i rapporti, disposizioni che debbono essere dettate dal ministro competente e non certo dalla direzione per la difesa civile.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, insiste nel suo emendamento, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro?

SANSONE. Vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sansone.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui è stata data dianzi lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio dei ministri, saranno rivedute, entro il termine di sei mesi, le norme che disciplinano i servizi concernenti le materie previste dalla presente legge per quanto attiene al trasferimento al Ministero dell'interno di funzioni e di mezzi finanziari in dipendenza dell'attribuzione al Ministero stesso dei compiti indicati negli articoli 2 e 3 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bianco ha proposto di sopprimere le parole fino a « sei mesi », e di aggiungere, in fine, le parole « saranno stabilite con legge ».

Questo emendamento è precluso da precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 8, testé letto.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Casalinuovo e Corbino si sono dimessi dal gruppo parlamentare liberale, e che gli onorevoli Latanza e Leone-Marchesano si sono dimessi rispettivamente dal gruppo parlamentare democristiano e da quello monarchico. I medesimi sono assegnati da oggi al gruppo misto.

Sostituzione di commissari.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo gli onorevoli Buzzelli e Ferrandi chiesto di essere sostituiti, per motivi di delicatezza personale che essi hanno avuto cura di sottoporre, nella Commissione di indagine da me nominata per il caso Grilli-Ferrario, ho chiamato a far parte della Commissione stessa, in loro sostituzione, gli onorevoli Capalozza e Matteucci.

Rinvio di convocazione delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo alcuni gruppi, fra cui quello di maggioranza, chiesto di rinviare di 24 o di 48 ore le convocazioni delle Commissioni parlamentari per perfezionare alcuni accordi in corso circa la costituzione dei nuovi uffici di presidenza, non ho, da parte mia, difficoltà ad aderire alla richiesta. Le riunioni delle Commissioni stesse, indette per domani alle 9, sono pertanto rinviate a venerdì alla stessa ora.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere dietro quali ordini i tubercolotici ricoverati al sanatorio Pierantoni ne sono stati espulsi la mattina del 28 giugno 1951 con l'intervento di celere e carabinieri (che hanno trattato i ricoverati in maniera del tutto inurbana, fino ad ammanettarne diversi), e sono stati distribuiti nei vari ospedali ove mancano delle cure loro necessarie; e per sapere come intendano provvedere sia a carico dei responsabili di tale inumano procedimento sia a favore dei malati stessi. »

(2743)

« MIEVILLE, ALMIRANTE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare nei confronti e nell'interesse delle vaste zone grandinate in provincia di Torino con la conseguente distruzione di raccolti pendenti per un valore di oltre mezzo miliardo di lire, oltre i danni che si ripercuoteranno sulla produzione uva e frutta dell'annata agraria 1952.

(2744)

« STELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere quali provvedimenti intendano adottare per accertare la responsabilità dei danni ingenti provocati nei comuni di Vische e Borgomasino (Torino) a causa dell'allagamento di circa 500 ettari di terreni con la conseguente distruzione dei raccolti pendenti (grano, fieno, ecc.).

« Gli agricoltori e le autorità locali attribuiscono alla diga centrale di Mazzè, di proprietà demaniale e gestita dalla società Cogne, il grave inconveniente, che potrà periodicamente ripetersi, se non verranno adottati adeguati provvedimenti.

(2745)

« STELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non intenda intervenire presso lo stato maggiore affinché questo ritorni sulla decisione con cui ha decretato lo scioglimento della scuola di cavalleria di Tor di Quinto, gloriosa fucina di eroi e di leggendari reggimenti.

(2746)

« MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quando saranno iniziati i lavori per l'impianto della raffineria di sale a Castellammare di Stabia (Napoli), come ripetutamente assicurato dal sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Gava.

(2747)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se è noto al Governo che gli uffici turistici di New York, controllati dallo Stato, fanno e tollerano una campagna denigratoria ai danni di Napoli: e per conoscere altresì quali provvedimenti si intendono adottare.

(2748)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a concentrare in Firenze le licitazioni pubbliche che si svolgevano presso i singoli corpi d'armata per l'aggiudicazione dei sottoprodotti della molitura degli stabilimenti militari.

« Se ritiene che tale accentrata licitazione sia nell'interesse dello Stato o se invece, costringendo a desistere molti interventori — specie per ragioni di distanza — non si risolveva in beneficio di pochi a danno del pubblico erario.

« E se non crede ripristinare il sistema finora usato, che rispettava anche gli interessi delle singole province.

(2749)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno e necessario impedire le esibizioni aeree a volo radente sui centri abitati e particolarmente sull'affollato arenile del Lido di Roma, ove gli aviatori si abbandonano a pericolose acrobazie, che, oltre a seminare panico tra le donne e i bambini, rappresentano un vero pericolo per la pubblica incolumità.

(2750)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale è l'assistenza che le autorità consolari italiane accordano ai nostri emigranti nel Lussemburgo e se non riconosca doveroso per le stesse autorità fornire, ai lavoratori, più chiare e specifiche notizie in ordine alle condizioni di lavoro e di vita, in modo da evitare ad essi ed alle loro famiglie danni morali e materiali rilevanti, come si è verificato recentemente per 45 bellunesi emigrati a cura e per diretto interessamento del viceconsole dottor Gaetano Piaz.

(2751)

« BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per sapere se è certo che il decreto catenaccio — indubbiamente antipopolare — col quale sono stati aumentati i prezzi di tutte le sigarette nazionali ed in particolare di quelle di largo consumo, non riesca controproducente anche agli effetti della finanza statale, visto che il contrabbando delle sigarette estere — non adeguatamente perseguito — è in continuo sviluppo, ed ora verosimilmente finirà per estendersi ulteriormente.

(2752)

« CASTELLARIN, PRETI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non intenda — come dovrebbero far concludere anche i risultati tributari del lotto in questo dopoguerra — di sopprimere o modificare radicalmente il lotto, tributo costosissimo nella sua esazione e superato nella sua struttura, e di cui la povera gente costituisce l'unico soggetto fiscale, con effetti diseducatori non degni di un Paese moderno.

(2753)

« TREMELLONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare perché gli organi periferici della provincia di Napoli adeguino alle nuove tabelle i contributi unificati a carico dei coltivatori diretti e provvedano ai rimborsi delle eccedenze percepite per gli anni 1949 e 1950.

(2754)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno impedito sin'oggi di dare inizio ai lavori di costruzione del plesso di case economiche nel villaggio Faro Superiore del comune di Messina e per il quale si è proceduto ad aggiudicazione circa un anno fa presso lo stesso Ministero dei lavori pubblici.

« E ciò mentre il bisogno di abitazioni per le famiglie non abbienti assilla sempre più ed in maniera grave la popolazione dell'intero comune.

(2755)

« SALVATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, per conoscere se e quale azione intendano svolgere per impedire l'attuazione delle recenti disposizioni del Governo militare alleato di Trieste, che vietano agli italiani di Trieste di ricorrere alla nostra Corte suprema di cassazione contro le decisioni dell'autorità giudiziaria della zona del Territorio Libero. Considerato che ciò costituisce una palese violazione del trattato di pace e del diritto nazionale, oltre che un esplicito disconoscimento della dichiarazione tripartita del marzo 1948 con la quale gli autori delle suddette disposizioni proclamavano l'italianità di Trieste:

(2756)

« PALAZZOLO, CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per impedire che

la necessaria azione di protezione in occasione della presenza a Napoli della flotta americana si trasformi in una inspiegabile persecuzione di onesti cittadini.

« Nelle prime ore della sera si fermano i cittadini, si pretende la esibizione dei documenti personali e, cosa inaudita, si pretende che detti cittadini non tengano più le mani in tasca. Persino a un noto industriale napoletano è capitato un simile incidente.

(2757)

« MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non intenda disporre la costruzione della strada che collega i comuni di Novara Sicilia con Montalbano Elicona attraverso Tripi (Messina), a cui detti comuni aspirano da decenni.

« La costruzione di detta strada si rende necessaria per collegare questi tre importanti centri agricoli che in atto hanno collegamenti difficili ed inefficienti, mentre poi detta strada abbrevierebbe di più della metà il percorso che attualmente unisce i suddetti comuni. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(5580)

« CARONITI, TRIMARCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro Campilli, per sapere se non intenda includere nel programma di prima attuazione la costruzione della strada Novara Sicilia-San Basilio, nel comune di Novara Sicilia (Messina), il cui finanziamento è stato di già disposto dalla Cassa per il Mezzogiorno.

« Detta strada verrebbe a collegare una importante frazione agricola al centro del comune ove convergono gli interessi agricoli e commerciali della popolazione di San Basilio. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(5581)

« CARONITI, TRIMARCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno, ai fini della legge 21 ottobre 1950, n. 841, escludere i territori dei comuni nei quali sono prevalenti i terreni rocciosi e, per ragioni geofisiche, non trasformabili.

« Ciò perché l'assegnazione di terreni di tale natura finirebbe per costituire una lustra per i contadini assegnatari che si aspettano dalla riforma non sassi ma terra che, col lavoro, possa dare concrete possibilità di vita. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5582)

« FRANZO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno, così come viene praticato per il personale dipendente dal Ministero delle finanze (dogane, imposte, catasto, uffici del registro), disporre la liquidazione bimestrale dei diritti casuali anche al personale dell'amministrazione forestale, che ha sempre dimostrato spirito di sacrificio e senso del dovere, senza che tali diritti casuali costituiscano aggravio per il bilancio dello Stato, perché gli emolumenti dovrebbero essere corrisposti con i diritti posti a carico dei terzi, come è praticato dall'amministrazione finanziaria. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5583)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvidenze ed agevolazioni intendano adottare in favore degli agricoltori della provincia di Bari, che hanno subito ingentissimi danni dal nubifragio del 1° luglio 1951. La inaudita violenza della grandinata che si è abbattuta sull'abitato e sulle campagne del comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) — i chiechi sono stati della eccezionale proporzione di oltre 100 grammi di peso, al punto da provocare la rottura dei vetri delle abitazioni e delle insegne dei pubblici servizi, nonché la caduta della volta in eternit del cine-teatro comunale — ha danneggiato non soltanto con la distruzione del raccolto, ma compromettendo anche la produttività delle piante fruttifere nei prossimi anni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5584)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non intendano provvedere alla concessione, agli assuntori delle ferrovie dello Stato, delle assicurazioni sociali e di un equo trattamento di buonuscita; ed in caso affermativo per quando contano di approntare il relativo provvedimento di legge. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5585)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere in quale misura abbia avuto luogo la devoluzione dei fondi da parte della prefettura di Sassari a singoli comuni di detta provincia per l'eser-

ercizio 1950-51 destinati agli Enti comunali di assistenza, ed in quale misura detta devoluzione sia prevista per l'esercizio 1951-52. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5586)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a prendere, nei confronti di rinomati artisti russi, venuti in Italia con l'accordo del nostro ambasciatore a Mosca, un provvedimento di espulsione, che è in aperto contrasto con le tradizioni di cultura e di ospitalità del nostro Paese. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5587)

« NITTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero circa le disagiatissime condizioni economiche in cui versa l'asilo infantile Domenico Perrone di Ginosa (Taranto), che ha dovuto vendere una parte dello stabile in cui è posto l'asilo, che pure per il passato è stato tanto fiorente, fino al punto da ospitare 400 bambini di ambo i sessi, e che oggi è minacciato di chiusura coll'irrimediabile danno che ciò arrecherebbe alle famiglie bisognose di tale cittadina.

« E per sapere, altresì, se non intenda andare congruamente incontro a tale Ente educativo, onde assicurarne la continuità, assegnandogli un contributo tale che valga ad eliminare la minaccia di cui sopra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5588)

« LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non intenda richiamare al rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione accordata alla Società automobilistica S.I.T.A., che, proprio in dispregio di tale concessione, stando alla notizia apparsa sul quotidiano di Taranto *Il Corriere del Giorno* del 1° luglio 1951, annunzia che la linea San Giorgio Lucano-Matera non passerebbe più dal comune di Ginosa (Taranto), con enorme danno economico di quella cittadina, ricco centro agricolo legato da quella linea ai paesi del Materano. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(5589)

« LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti urgenti intende

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

prendere per la bonifica dell'Alento, che tanti gravi danni arreca ogni anno alla campagna in provincia di Salerno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(5590)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere:

1°) se sono a conoscenza della legittima campagna della stampa sanitaria (*Progresso veterinario e Diritto sanitario*) intesa a chiedere il tempestivo adeguamento delle pensioni sanitarie all'effettivo nuovo contributo e la riforma della legge 6 luglio 1939, n. 1035, al fine di far coincidere il massimo della pensione col massimo di età consentito per la permanenza in servizio;

2°) se non ritengano opportuno che l'apposita Commissione da tempo nominata per la riforma di detta legge, ai sensi dell'articolo 59 della medesima, Commissione che risulta composta quasi per intero da funzionari (ben 12) e di un solo rappresentante per ognuna delle categorie interessate — un veterinario ed un medico — venga integrata con altri due rappresentanti per ciascuna e che la nomina di costoro, con sano e imprescindibile procedimento democratico, venga fatta dai rispettivi direttori nazionali su richiesta del Governo;

3°) per quali motivi detta Commissione non pervenne ancora ad alcuna conclusione, mentre tanti sanitari disoccupati attendono che si faccia loro largo, riconoscendo il legittimo adeguamento delle pensioni agli anziani; e se non avvisino opportuno che venga stabilito un termine breve entro il quale i lavori dovrebbero essere esauriti e le conclusioni, prima di divenire legge della Repubblica, vengano portate a conoscenza delle categorie interessate, onde queste abbiano la possibilità di proporre osservazioni ed emendamenti che la legge renderebbero più perspicua.

(592)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere gli intendimenti del Governo sulla insoluta questione della perequazione dell'età negli assegni familiari concessi ai figli degli operai dell'Italia centro-meridionale rispetto a quelli concessi ai figli degli operai dell'Italia settentrionale.

(593)

« LATORRE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interpellati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 19,25.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-51. (*Approvato dal Senato*). (2037) — *Relatore* Stagno d'Alcontres;

Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia ». (1559) — *Relatore* Codacci Pisanelli;

Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate. (*Approvato dal Senato*). (1740). — *Relatore* Mastino Gesumino.

Alle ore 17:

1. — Interrogazioni.

2. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

BIANCHI BIANCA ed altri: Tutela giuridica dei figli naturali. (1951);

BARBIERI ed altri: Concessione di una pensione di Stato ai ciechi civili. (1974).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (*Urgenza*). (1593). — *Relatori*: Sampietro Umberto, per la maggioranza; Gullo, Carpano Maglioli e Nasi, di minoranza.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 1951

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

9. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI